



Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura  
(L.R. 19 novembre 1999, n. 60)

**SETTORE AFFARI GENERALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTABILIZZAZIONE**

**Decreto della Dirigente**

**n. 59 del 18 maggio 2023**

*Oggetto:* Approvazione schema di Accordo ex art. 15 L. 241/90 relativo ai rapporti di collaborazione tra ARTEA e il COMANDO REGIONALE TOSCANA DELLA GUARDIA DI FINANZA.

---

*Allegati:*

*Dirigente responsabile:* Francesca De Santis

*Proponente:* Patrizia Mori

*Atto non soggetto a controllo dei Sindaci Revisori ai sensi dell'art. 11, comma 3 della L.R. 60/99*

*Pubblicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione sulla Banca Dati degli atti amministrativi di ARTEA (PBD)

## LA DIRIGENTE

Vista la legge della Regione Toscana 19 novembre 1999 n. 60 con la quale è stata istituita l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ARTEA n. 92 del 9 settembre 2022 con il quale si è provveduto alla nomina della sottoscritta quale Dirigente del Settore "Affari generali, supporto giuridico e contabilizzazione" con decorrenza dal 12 settembre 2022;

VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

VISTO che il Consiglio ha formalmente adottato la nuova PAC per il periodo 2023/2027 e che i tre regolamenti che compongono il pacchetto di riforma della Pac sono stati firmati dal Consiglio e dalla Commissione e pubblicati nella G.U. il 6.12.2021; in particolare i Regolamenti UE della Commissione nn. 2022/126, 2022/127, 2022/128 e 2022/129, nonché i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 2021/2115, 2021/2116 e 2021/2017;

VISTO il Regolamento (CE) del 18 dicembre 1995, n. 2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, ed in particolare gli artt. 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 2, che dispongono che i controlli e le sanzioni debbano avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbano essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto delle prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri;

VISTO il Regolamento (CE) dell'11 novembre 1996, n. 2185, recante le disposizioni generali supplementari, a norma dell'art.10 del Reg. 2988/95 e relativo ai controlli ed alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi ed altre irregolarità;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n.689 "Modifiche al sistema penale", in particolare l'art.13 che conferisce i poteri agli organi addetti al controllo;

VISTA la legge 23 dicembre 1986, n.898 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701 , recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";

VISTO il D.P.R. 14/11/2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti" ed in particolare gli artt. 9, 11, 30, 31 e 32; nonché il Codice Antimafia D.Lgs 159/2011;

PRESO ATTO che il D.P.R. 29 settembre 1973, n.600 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", ed in particolare l'art.36 sulle comunicazioni di violazioni tributarie, che prevede che i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria i quali, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie, hanno l'obbligo di comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme

regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n.526 (legge comunitaria 1999), in particolare l'art.30 che, per l'accertamento e la repressione delle violazioni in danno dell'Unione Europea e di quelle lesive al bilancio nazionale connesse alle prime, attribuisce ai militari della Guardia di Finanza gli stessi poteri d'indagine per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza" che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il "Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78", che individua la citata Istituzione quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge e che, in particolare:

- all'articolo 2, commi 1 e 2, lettere e) e m), attribuisce al Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici, impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico e di programmi pubblici di spesa nonché di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- all'articolo 3, comma 1, prevede che il Corpo, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, possa fornire collaborazione "agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta";

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter ("Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri");

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)".

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con

particolare riferimento all'articolo 47 ("Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente";

VISTO altresì il Protocollo di Intesa stipulato tra Regione Toscana e Guardia di Finanza relativo ai fondi PNRR, approvato con DGR n. 121 del 21.2.2022;

VISTO il precedente protocollo d'intesa stipulato tra Artea e Guardia di Finanza in data 13/3/2003 per il coordinamento dell'attività di controllo e lo scambio di informazioni in materia di finanziamento della politica agricola comune, finalizzato ad una proficua cooperazione fra amministrazioni che operano nell'ambito dei controlli e delle verifiche sul posto, onde evitare possibili sovrapposizioni o reiterazioni di controlli presso gli stessi operatori economici;

CONSIDERATO che in data 1.1.2023 è entrata in vigore la nuova Programmazione PAC 2023/2027 di cui ai Regolamenti Europei indicati, pur permanendo i cd. trascinalenti della precedente programmazione, e che si rende necessario perciò garantire efficacia e efficienza alle attività di controllo sui finanziamenti erogati in agricoltura, anche attraverso l'interazione tra più Amministrazioni;

CONSIDERATO che in base al principio di fedeltà comunitaria, posto dall'art.10 (ex art.5) del Trattato CE ed alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Comunità europee, è opportuno che le amministrazioni degli Stati membri ed i servizi della Commissione cooperino lealmente fornendosi l'assistenza necessaria per la preparazione e l'esercizio dei controlli e delle verifiche sul posto;

CONSIDERATO che l'attività di controllo e di verifiche sul posto si effettua nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone giuridiche coinvolte e delle norme relative al segreto d'ufficio ed alla protezione dei dati personali;

RITENUTO, al fine di consentire il recupero delle somme indebitamente percepite in seguito ad accertate irregolarità compiute dai soggetti beneficiari nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, di assolvere l'obbligo in capo ad ogni Stato membro dell'Unione dell'immediata comunicazione alla Commissione delle irregolarità accertate, nonché di evitare possibili sovrapposizioni o reiterazioni di controlli presso gli stessi operatori economici;

CONSIDERATO che è interesse delle Parti il contrasto alle frodi comunitarie e la tutela del bilancio europeo, nazionale e regionale, nonché perseguire efficacemente una politica di anticorruzione nell'ambito della quale Artea sta apprestando varie misure di prevenzione, non ultima l'acquisizione della certificazione Iso37001, in aggiunta alla certificazione Iso27001 sulla sicurezza delle informazioni già acquisita;

CONSIDERATO che è interesse comune delle Parti addivenire ad un accordo di reciproca collaborazione a fini istruttori, nel rispetto delle reciproche competenze, teso a garantire un sistema di informazioni e controlli efficace ed efficiente per contrastare le frodi comunitarie e tutelare il bilancio europeo, nazionale e regionale nell'ambito dei finanziamenti per l'agricoltura;

CONSIDERATA altresì la necessità di percorsi formativi tenuti da Artea e rivolti alla Guardia di Finanza sull'utilizzo delle banche dati di Artea, nella specie l'Anagrafe delle aziende agricole, nonché di percorsi formativi tenuti dalla GDF e rivolti al personale ARTEA volti alla conoscenza delle attività e metodi della GDF necessari alla corretta lettura e gestione delle informazioni contenute nei verbali di accertamento redatti dalla stessa;

CONSIDERATO che Artea è certificata Iso 27001 sulla sicurezza delle informazioni ed è in corso di acquisizione la certificazione ISO37001 per la prevenzione della corruzione;

RITENUTO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra Artea e il Comando Regionale, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del proprio territorio di riferimento;

Dato atto che il presente Accordo non comporta maggiori oneri economici per il Bilancio di Artea;

Tutto ciò premesso

#### DECRETA

1. Approvare lo schema di Accordo da stipularsi tra Artea e il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza di cui al documento allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, composto dallo schema di Accordo, dalla Data Protection Agreement tra Titolari autonomi in materia di Privacy e dalla Clausola di Riservatezza ai sensi della Certificazione Iso 27001.
2. di trasmettere il presente decreto al Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi di ARTEA ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.



DE SANTIS  
FRANCESCA  
AGENZIA  
REGIONALE  
TOSCANA  
EROGAZIONI  
AGRICOLTURA  
18.05.2023  
14:55:17 UTC

La Dirigente  
*Avv. Francesca De Santis*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*